

## DECRETO RETTORALE N. 2047

Regolamento sui criteri per la disciplina della valutazione - ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - dei ricercatori a tempo determinato (RTT) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia

### IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;
- visto il regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive modifiche e integrazioni;
- visto il Codice etico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale n. 9350 del 18 ottobre 2011, e successive modifiche e integrazioni;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 24, comma 5;
- viste le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle adunanze del 10 e del 19 marzo 2014, con le quali sono stati approvati i criteri/indicazioni di Ateneo, in conformità al decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344, recante: *“Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato”*;
- visto il decreto ministeriale 21 ottobre 2024, n. 1658, recante: *“Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia”*;
- vista la delibera adottata dal Senato Accademico, nell'adunanza del 9 dicembre 2025;
- vista la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza del 16 dicembre 2025,

**DECRETA**

**Articolo unico**

È emanato il “Regolamento sui criteri per la disciplina della valutazione - ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - dei ricercatori a tempo determinato (RTT) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia”, **allegato** quale parte integrante del presente decreto.

Milano, 16 dicembre 2025

**IL RETTORE**  
**(Prof.ssa Elena Beccalli)**  
F.to: E. Beccalli

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dott. Paolo Nusiner)**  
F.to: P. Nusiner

---

Per copia conforme all'originale.

Milano, 7 gennaio 2026

**IL FUNZIONARIO DELEGATO**

*Paolo J. Jals*

**REGOLAMENTO SUI CRITERI PER LA DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE - AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 - DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (RTT) DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE, IN POSSESSO DELL'ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE, AI FINI DELLA CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA**

**Articolo 1  
(Ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento, ai sensi delle disposizioni normative vigenti e nel rispetto del Codice etico dell'Ateneo, individua gli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, con cui svolgere - ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - la valutazione dei ricercatori a tempo determinato (RTT), di cui all'art. 24, comma 3 della medesima legge, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale nel ruolo di professore di seconda fascia.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano in relazione ai contratti per ricercatori a tempo determinato (RTT) la cui data di stipula sia successiva al 29 ottobre 2024.

**Articolo 2  
(Oggetto della valutazione)**

1. Il ricercatore a tempo determinato (RTT) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore è valutato con riguardo:
  - a) all'attività di didattica e di servizio agli studenti;
  - b) all'attività di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze;
  - c) all'attitudine e ai compiti organizzativi;
  - d) alle attività assistenziali, eventualmente attribuite, svolte nel corso:
    - del contratto di ricercatore a tempo determinato (RTT);
    - dei rapporti in virtù dei quali ha avuto accesso al contratto da ricercatore a tempo determinato (RTT).
2. La valutazione del ricercatore inquadrato mediante chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come modificato dall'art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali, tiene conto della prima valutazione prevista per lo stesso programma quando il procedimento di inquadramento sia stato avviato in data anteriore ad essa.

### Articolo 3

#### (Valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti)

1. L'attività didattica e di servizio agli studenti è valutata avendo riguardo ai seguenti criteri:
  - a) impegno e livello di continuità dell'attività didattica (ufficiale, integrativa curriculare, non curriculare e di supporto) svolta, anche a livello internazionale, nei corsi di studio, nei corsi di dottorato, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di master e di alta formazione;
  - b) il livello di servizio assicurato dal ricercatore agli studenti sull'attività di didattica ufficiale, come valutato da questi ultimi attraverso gli strumenti predisposti dall'Ateneo;
  - c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, nonché agli organi e alle attività dell'Ateneo posti a servizio degli studenti;
  - d) quantità e qualità dell'attività di supervisione alla predisposizione delle tesi finali relative a tutti i percorsi formativi di cui alla lett. a) del presente articolo;
  - e) partecipazione a reti e partenariati europei e internazionali di università, in una delle seguenti qualità: componente degli organi di governance; personale docente coinvolto in programmi di mobilità e scambio; personale coinvolto nella progettazione e realizzazione di attività di educazione transnazionale.

### Articolo 4

#### (Valutazione dell'attività di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze)

1. L'attività di ricerca e produzione scientifica e di valorizzazione delle conoscenze è valutata in coerenza con i criteri di seguito elencati.
2. Nell'ambito della valutazione delle attività di ricerca scientifica si prendono in considerazione:
  - a) l'organizzazione o la partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero, nonché ad attività, nazionali e internazionali, di divulgazione scientifica, correlate ai principi dell'open science e della citizen science enucleati a livello unionale e internazionale ed enunciati dal Piano Nazionale della Scienza Aperta (PNSA) adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 febbraio 2022, n. 268;
  - b) la direzione o la partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale, europeo o internazionale, anche presso infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali definite dall'art. 2, comma 6, del regolamento (EU) n. 1291/2013;
  - c) la responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;
  - d) la partecipazione, in qualità di *principal investigator* o di collaboratore del *principal investigator*, in progetti finanziati nell'ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione dettagliati nel decreto ministeriale del 22 luglio 2022, n. 919;
  - e) la responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali, europei e

- internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- f) la direzione o partecipazione a comitati scientifici e editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
  - g) la partecipazione al collegio dei docenti di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
  - h) la formale attribuzione di incarichi di ricerca (fellowship) presso atenei e qualificati istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
  - i) il conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore;
  - j) le specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore.
3. Nell'ambito della valutazione delle attività di valorizzazione delle conoscenze si prendono in considerazione:
- a) i risultati ottenuti nel campo del trasferimento tecnologico;
  - b) i risultati ottenuti nel campo della produzione e gestione di beni pubblici;
  - c) i risultati ottenuti nel campo del *public engagement*;
  - d) i risultati ottenuti nel campo della scienza della vita e salute;
  - e) i risultati ottenuti nel campo della sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle disuguaglianze.
4. E' valutata la consistenza e la qualità della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di impedimento non volontario dall'attività di ricerca. Tale valutazione è svolta sulla base dei seguenti criteri:
- a) originalità, intesa come la capacità del prodotto di introdurre un nuovo modo di pensare e/o interpretare o nuovi metodi in relazione all'oggetto della ricerca, anche introducendo metodi sino a quel momento propri di altre discipline;
  - b) metodologia, intesa come la capacità del prodotto di presentare in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e il loro valore scientifico, la letteratura utilizzata e i risultati ottenuti, favorendo altresì, ove applicabile, la riproducibilità dei risultati, la trasparenza rispetto a metodi e procedure adottate e l'accesso ai dati utilizzati, nella logica di valorizzare l'intero processo che ha portato alla realizzazione del prodotto della ricerca;
  - c) impatto, inteso come la capacità del prodotto di generare, nel breve, medio o lungo periodo, un effetto o beneficio per la comunità scientifica nazionale e internazionale, e/o sul contesto economico e sociale;
  - d) coerenza dell'attività e della produzione scientifica con il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di afferenza, tenendo altresì conto delle tematiche multidisciplinari e interdisciplinari ad esso collegate;
  - e) valorizzazione dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.

**Articolo 5**  
**(Attitudini e compiti organizzativi)**

1. Nell'ambito della valutazione del ricercatore si prendono in considerazione:
  - a) per quanto concerne l'attitudine: l'adesione al carattere e alle finalità dell'Università Cattolica del Sacro Cuore;
  - b) per quanto concerne i compiti organizzativi: la partecipazione a commissioni, comitati e lo svolgimento di incarichi in Università Cattolica del Sacro Cuore.

**Articolo 6**  
**(Attività assistenziali)**

1. Nell'ambito della valutazione delle attività assistenziali eventualmente attribuite si prendono in considerazione le competenze cliniche acquisite in relazione alle attività svolte.

**Articolo 7**  
**(Disposizioni finali e transitorie)**

1. I criteri/indicazioni approvati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, rispettivamente nelle adunanze del 10 e del 19 marzo 2014, continueranno ad applicarsi in relazione:
  - a) ai contratti, in qualsiasi momento stipulati, per i ricercatori a tempo determinato lettera b) (RTD-B);
  - b) ai contratti, la cui data di stipula sia antecedente al 29 ottobre 2024, per i ricercatori a tempo determinato (RTT).